CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2544

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREOLI, CASATI, BROCCA, ALLOCCA, ARMELLA, ABBATE, BALESTRACCI, BIANCO ILARIO, BISAGNO, BOFFARDI, BORRI, BORTOLANI, CACCIA, CAPPELLI, CERIONI, CHIRICO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, FORNASARI, FUSARO, IANNIELLO, GAROCCHIO, GRIPPO, LAFORGIA, LAGANÀ, MANCINI VINCENZO, MATARRESE, MENSORIO, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PUCCI, RENDE, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SCOZIA, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TANTALO, TASSONE, TOMBESI, VIETTI, VISCARDI, ZANFORLIN, ZOPPI

Presentata il 15 aprile 1981

Nuove norme concernenti il bilancio delle università, la loro autonomia finanziaria e la programmazione del diritto allo studio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nuovo ordinamento della docenza universitaria, da poco tempo deliberato dal Parlamento, ha avviato una nuova fase per la vita universitaria e ripropone una diversa considerazione per l'autonomia delle Università, per il loro finanziamento, per la formazione dei loro bilanci, allo scopo di salvaguardarne il funzionamento senza limitare, anzi rendendo reale il diritto allo studio, nei termini stabiliti dalla Costituzione.

Le Università, anche se dal punto di vista funzionale operano per il raggiungimento di fini che sono istituzionalmente statali, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi.

La Costituzione della Repubblica, riconoscendo alle Università le caratteristiche dell'autonomia (articolo 33, ultimo comma), non le concepisce come una ripetizione attuativa di un unico modello decentrato nel territorio, ma piuttosto come una parte, dotata di propria individualità, che, con altre parti diverse, sebbene cospiranti ad un medesimo fine, consente il realizzarsi della cultura nelle sue molteplici e libere espressioni.

Sarebbe difficile comprendere il significato da attribuire alla solenne proclamazione del principio che l'arte e la scienza sono libere se poi queste libertà, invece che manifestarsi nell'ambito di una autonomia reale, dovessero esprimersi nell'ambito di una organizzazione centralistica, anche se spazialmente decentrata.

Lo Stato può affidare un servizio pubblico, anziché ad organi del proprio apparato, ad un distinto soggetto, il quale, però, per svolgere attività inerenti ad un servizio pubblico, deve essere munito di tutti gli attributi occorrenti per il relativo esercizio, vale a dire della cosiddetta veste autoritativa, che, in altri termini, significa personalità di diritto pubblico.

Il fatto che ogni università, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, possa gestire una propria politica culturale, di ricerca e d'insegnamento, implica una autonomia di indirizzo politico-amministrativo in capo all'Università stessa.

Dalla qualificazione giuridica dell'Università dipende l'individuazione dei limiti dell'autonomia riconosciuta agli atenei, intesa non solo come individuazione dell'indirizzo da adottare nel campo della ricerca e dell'istruzione, ma come « autoordinamento » ed « autoamministrazione ».

La Costituzione garantisce, all'articolo 5, le autonomie istituzionali statuendo che « la Repubblica adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze di autonomia ».

Posto che l'articolo 33, ultimo comma, assicura alle Università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, viene ad essere affermata in tal modo una tutela costituzionale al potere spettante agli atenei di regolamentare tutti gli aspetti generali relativi alle università, oltre che i problemi specifici dei singoli atenei.

L'autonomia, di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 ed all'articolo 5 della Costituzione, non è ancora disciplinata; mancano per la sua attuazione i presupposti strutturali perché si possa parlare di autonomia dell'istituzione universitaria, capace di garantire la libertà di ricerca quale presupposto della libertà d'insegnamento. Secondo Catalano (« Autonomia e democrazia degli organi universitari », in: Foro Amministrativo, I, pag. 2866, 1976) il significato del secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione è quello di elevare la libertà d'insegnamento a presupposto dell'autonomia delle stesse.

Il riconoscimento dell'autonomia, infatti, può veramente concretizzarsi solo se accompagnato dalla attribuzione di una autonoma capacità finanziaria: le Università avrebbero la piena indipendenza nelle deliberazioni di bilanci e rendiconti da qualsiasi ingerenza statale sottraendo alla disciplina della contabilità di Stato la fase deliberativa ed esecutiva della gestione dell'Università.

Non è possibile concedere poteri, né il diritto ad un ordinamento autonomo, se questo diritto non possa essere autonomamente esercitato; è ovvio che la mancanza di autonomia finanziaria ne vincoli l'esercizio.

L'espletamento di funzioni che sono fondamentali per lo Stato non impedisce che l'Università abbia la qualità di persona giuridica con una propria autonomia finanziaria, derivante da entrate proprie, cioè di entrate dovute alla tassazione degli utenti e non della collettività, con il vantaggio, inoltre, di associare studenti e laureati all'amministrazione universitaria, come controllori della spendita del loro denaro.

La riforma dell'attuale configurazione delle Università deve rispondere ad una duplice esigenza:

1) ridare piena credibilità alle istituzioni universitarie con l'attuazione della piena autonomia decisionale, che a loro compete secondo la richiamata norma costituzionale nel campo della ricerca e dell'istruzione universitaria;

2) assicurare un'agibilità operativa volta ad un razionale perseguimento degli obiettivi.

Il modello realizzato dall'autonomia universitaria, per avere validità, deve essere impostato secondo criteri program-

matici, sia nei collegamenti con l'ambiente (Stato, regione, utenti e collettività) che nella conduzione gestionale interna, rilevando l'opportunità che i fini dell'attività universitaria siano ad un tempo condizionanti e condizionati in relazione alla domanda sociale.

Coerente appare in tal senso l'orientamento di prevedere decisioni centrali per gli scopi generali cui deve tendere l'attività universitaria di insegnamento e di ricerca.

È opportuno che le Università, data la specifica competenza e professionalità degli organi decisionali ed amministrativi, intervengano, di diritto, direttamente oppure attraverso organismi rappresentativi, come il Consiglio nazionale universitario, nella programmazione centrale e regionale dei problemi pertinenti la relativa area.

Le singole Università decideranno le questioni fondamentali pertinenti l'impostazione della propria attività gestionale nel rispetto degli obiettivi generali e delle realtà socio-culturali circostanti: programmazione della recettività per ateneo (specificatamente per singoli corsi di laurea, per scuole dirette a fini speciali e di perfezionamento, per dottorato di ricerca), programmazione coordinata a livello dipartimentale ed interdipartimentale della ricerca.

È proprio nell'interesse del soggetto destinatario, quindi della collettività nazionale, che deve essere possibile ricondurre l'attività d'insegnamento e di ricerca universitari ad un quadro coordinato con prospettive armoniche.

L'instaurazione di un efficace sistema di controlli servirebbe a salvare l'agibilità operativa.

Nessun beneficio è stato arrecato al funzionamento delle Università dalla congerie di controlli, concomitanti e susseguenti, effettuati dagli organi e dagli enti statali più disparati, dimostratisi frammentari e sterili, se non deleteri. Essi hanno circoscritta ed avvilita l'autonomia delle Università, indotte piuttosto alla preliminare raccolta del consenso da parte degli organi, che quei controlli avrebbero dovuto poi esercitare.

Immediato e più efficace risulterebbe il controllo di legittimità sui preventivi annuali e pluriennali esercitato da un Collegio di revisori, dove siano rappresentati la stessa Università, l'amministrazione centrale dello Stato, la Corte dei conti e la Regione, che verrà ad assumere un ruolo importante nella gestione del diritto allo studio.

L'autonomia finanziaria, contabile ed amministrativa, deve manifestarsi significativamente nell'attività di programmazione interna, frutto di scelte autonome e responsabili, nel rispetto della normativa vigente.

Alle Università compete di programmare, in funzione delle strutture esistenti e di quelle future, la recettività degli studenti per quanto attiene alla frequenza effettiva di corsi di laurea, delle scuole dirette a fini speciali e di perfezionamento, dei corsi per il dottorato di ricerca.

L'attività di programmazione logicamente non ammette una mancata correlazione dei mezzi disponibili con i risultati che si desiderano realizzare.

Il calcolo del fabbisogno finanziario richiede conoscenza dei costi dei servizi erogati a ciascuno studente, perché è in funzione di questi ultimi che va programmato l'intervento finanziario dei soggetti eroganti (Stato, regioni, studenti).

È necessario per questo definire l'ampiezza qualitativa e quantitativa del costo « istruzione universitaria », rispettivamente per corsi di laurea, per scuole dirette a fini speciali e di perfezionamento.

Come orientamento generale è possibile prevedere alcuni elementi che siano componenti, diretti o indiretti, del costo « istruzione universitaria »:

a) attrezzature didattiche, spese per locali, personale docente e non docente;

b) ricerca, poiché tale elemento risponde al preciso dovere dei docenti di collegare l'attività didattica a quella di ricerca e viceversa;

c) costi generali amministrativi (funzionamento dell'apparato amministrativo, collegamenti tra servizi, ecc.).

L'attività di programmazione interna deve tener conto delle modalità di provvista e di distribuzione delle risorse, a seconda di obiettive priorità riconoscibili agli *outputs* da realizzare, e vanno quindi riesaminati i criteri di riparto dei fondi per l'istruzione e la ricerca universitarie e le relazioni con i soggetti eroganti.

Non sembra irrilevante analizzare le componenti rigide e variabili del costo « istruzione universitaria » e studiare il comportamento delle medesime in funzione degli *outputs* (numero degli studenti per corsi di laurea, per scuole dirette a fini speciali o di perfezionamento) e delle connesse variazioni. Un esame di questa natura potrebbe risultare fondamentale per stabilire i criteri di ripartizione e di assegnazione di fondi tra le Università.

Appare sbrigativo rigettare pregiudizialmente l'ipotesi che gli studenti contribuiscano in misura maggiore di quella attuale al costo del servizio richiesto, in funzione dei servizi ricevuti e della loro capacità economica.

Gli studenti possono essere chiamati a partecipare al costo della loro istruzione sia direttamente che mediante la spesa di sovvenzioni pubbliche come assegni di studio o prestiti ad interesse agevolato.

Il concorso al costo dell'istruzione universitaria deve essere correlato alla capacità economica dello studente e questo non contraddice la proposizione che il diritto allo studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi venga tutelato effettivamente attraverso forme di intervento assistenziale delle rispettive regioni di residenza.

Il livello del sussidio deve essere stabilito ragionevolmente. È doveroso chiedersi se l'ammontare degli attuali assegni di studio siano eccessivi o insufficienti rispetto ad altre provvidenze pubbliche per la salute, la casa, i trasporti.

Uno studioso inglese di problemi dell'istruzione, M. Blaug dell'Università di Londra, si chiedeva recentemente perché non dovesse paragonarsi il tasso di redditività sociale della istruzione superiore con quello della salute pubblica, della edilizia agevolata, della costruzione di autostrade e così via, dal momento che, in ultima analisi, gli investimenti per la istruzione superiore debbono certamente competere per lo stanziamento di fondi pubblici con altre forme di investimento.

È stato proposto di delimitare il numero di ammissioni all'istruzione universitaria, ma senza pensare a rivedere i meccanismi di finanziamento delle Università né riesaminare i livelli dei sussidi erogati. Tenui considerazioni di giustizia sociale hanno fatto giudicare che la dimensione dell'istruzione superiore fosse meglio dominabile con disposizioni amministrative piuttosto che con provvedimenti economici.

Osservazioni compiute anche in Italia inducono a dubitare che si sia ottenuta una maggiore parità negli accessi allo studio universitario, se si va a valutare la composizione degli studenti secondo la loro classe sociale.

Non è temerario l'argomento di quanti scorgono una certa confusione tra la volontà di equilibrare l'accesso di studenti provenienti da famiglie con diverso reddito con l'altro problema di ripartire il costo dell'istruzione tra le varie fasce di reddito.

L'intervento del CIPE per la stima dei costi dell'istruzione universitaria non circoscrive l'autonomia degli atenei; esso invece ordina l'intervento statale, che implica la trasformazione dei fini nei risultati che si intendono conseguire, la correlazione necessaria dei mezzi disponibili ai risultati ed infine le modalità di provvista e di distribuzione delle riserve a seconda di obiettive priorità riconoscibili agli *outputs* da realizzare.

L'opera del CIPE determina una relazione tra le risorse statali effettivamente disponibili ed il mercato del lavoro negli impieghi e nelle professioni, senza per

questo condiscendere alla concezione dell'Università come scuola professionale; essa ribadisce maggiormente l'autonomia finanziaria degli atenei, che è presupposto della loro attività di programmazione, attenta alla realtà sociale e connessa con gli indirizzi politici del Governo.

Pertanto il CIPE, tenuto conto dei costi medi dell'istruzione universitaria e delle richieste delle regioni, definisce:

1) il valore degli assegni di studio ed il loro totale nazionale;

2) il valore dei prestiti ad interesse agevolato ed il loro totale, da restituire da parte degli studenti al termine degli studi;

3) la ripartizione tra le regioni dei fondi, di cui ai punti precedenti.

La sovvenzione elargita, differente per ogni tipo di corso o di scuola, dovrebbe compensare quasi integralmente la media del costo reale dell'istruzione universitaria.

Nella condizione oggi esistente per il mercato di capitali è facile prevedere una impossibilità per i futuri laureandi ad ottenere prestiti a fronte di futuri redditi professionali e questo potrebbe dar luogo ad una scarsità artificiale di laureati. Tuttavia una garanzia pubblica sarebbe certamente in grado di correggere gli imperfetti meccanismi di mercato.

Superate prevedibili difficoltà psicologiche, la decisione di concedere prestiti ad interesse agevolato e garantiti dallo Stato, potrebbe rendere più responsabile lo studente che ne beneficia e concorrere a recuperare l'efficienza e la serietà degli studi.

La combinazione delle due forme di sussidio, non cumulabili, assicura un reale diritto allo studio per studenti privi di mezzi, consentendo scelte diverse e meditate.

Le regioni, nell'ambito della loro programmazione dell'area « assistenza universitaria » ripartono i fondi statali ottenuti in base alle loro richieste ed alle decisioni del CIPE, aggiudicando ai singoli studenti gli assegni di studio ed i prestiti agevolati, dopo aver verificato, attraverso l'esame di documenti all'uopo prodotti, l'esistenza delle condizioni di merito e di bisogno.

L'autonomia contabile si manifesta con la predisposizione di preventivi pluriennali ed annuali. Il bilancio preventivo annuale sarà redatto in termini di competenza e di cassa e, per le entrate e per le spese, viene adottata la classificazione economica e funzionale, sia per esigenze di armonizzazione dei conti del settore pubblico che per dare esecuzione al disposto delle leggi 1° marzo 1964, n. 62, e 5 agosto 1978, n. 468.

L'attuale ordinamento ha riservato agli atenei soltanto una autonomia esecutiva, senza per questo far ottenere alle istituzioni universitarie i pregi di analoghe organizzazioni in paesi progrediti, ma rafforzando pregiudizievoli tendenze burocratiche.

Le singole Università oggi non sono tra loro competitive e non si ravvisa un carattere differenziale tra le Università statali e quelle libere.

Se le Università potessero provvedere al proprio finanziamento in modo autonomo ed in una misura non irrilevante avrebbero anche i mezzi per distinguersi e per competere tra di loro sul piano della ricerca scientifica e dell'insegnamento.

Del resto l'autonomia nel nostro sistema democratico deve essere responsabile, per evitare che eventuali errori producano i loro effetti negativi maggiormente sulla gestione dello Stato e, in sostanza, proprio su ceti popolari meno privilegiati.

Lo Stato finanzia l'Università con il denaro derivante dai tributi di tutti i cittadini ma è stato dimostrato che fa pagare ai poveri gli studi universitari dei figli dei ricchi.

Questo metodo incentiva gli accessi all'istruzione superiore oltre ogni ragionevolezza; sembra quasi che una domanda venga creata artificialmente e non legata

tanto a reali bisogni della società, ma piuttosto ad aspettative di ordine psicologico.

Le Università paiono svilite, rese inefficaci per i propri compiti istituzionali e storici, sono costrette piuttosto a mediocri sopravvivenze gareggiando nella elargizione di favori burocratici. Vincoli e controlli, uniformi, non altrimenti derogabili, limitano la capacità operativa delle Università, non autonome realmente, ma irresponsabili ugualmente per le loro manchevolezze.

Tale condizione ha tolto credibilità al prodotto complessivo dell'attività culturale universitaria e questo è molto più preoccupante che la svalutazione legale del titolo di dottorato; problema, questo ultimo, che ha sostenuto nel nostro paese una secolare polemica dalle ispirazioni contrastanti.

Il timore che possa cominciarsi una emulazione negativa degli studenti per scegliere le scuole più concessive potrebbe essere rimosso curando meglio l'ordinamento delle professioni ed il mercato del lavoro invece che ridurre le capacità scientifiche delle istituzioni universitarie.

Non è in discussione il negare valore legale al titolo di studio universitario, ma di verificare, in una sede diversa, la validità sociale di una vera preparazione conseguita nelle Università e che le Università sono state in condizioni di poter impartire.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che andiamo a sottoporre al vostro esame intende realizzare pienamente il principio dell'autonomia delle Università, che noi riteniamo funzionale al compito che esse devono svolgere nella nostra società; desideriamo assicurare nello stesso tempo una effettiva istruzione universitaria ai capaci e meritevoli, anche quando sono privi di mezzi sufficienti.

Tali princìpi sono stati opportunamente inseriti nella nostra Costituzione repubblicana e segnano una legittima conclusione di un lungo e contrastato processo storico.

Per questi motivi confidiamo nel vostro ampio consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le Università sono enti istituzionali dotati di personalità giuridica, che dispongono di autonoma capacità finanziaria nei limiti e contenuti stabiliti dalla legge.

ART. 2.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 3.

Le entrate delle Università sono ripartite in titoli.

Nel primo titolo vengono comprese in categorie separate le entrate proprie dell'ente, le entrate per contributi ordinari dello Stato, delle regioni o di altri enti, le entrate patrimoniali ordinarie.

Nel secondo titolo si comprendono i contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici o privati, le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali.

Nel terzo titolo si iscrivono le contabilità speciali.

Le spese sono ripartite in titoli, a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, della parte in conto capitale, ovvero riguardino le contabilità speciali.

Le spese sono ripartite in:

1) rubriche, secondo l'istituto, il dipartimento e la scuola diretta ai fini speciali o di perfezionamento, che amministra le spese ed ai cui servizi si riferiscono i relativi oneri;

2) sezioni, secondo l'analisi funzionale;

3) categorie, secondo l'analisi economica;

4) capitali, secondo il rispettivo oggetto.

ART. 4.

Le Università predispongono autonomamente preventivi annuali e pluriennali.

Il Consiglio di amministrazione, udite le facoltà e le scuole che costituiscono l'Università, su proposta del senato accademico, provvede agli stanziamenti per le spese dell'Università e per quelle inerenti al funzionamento delle facoltà, delle scuole e dei singoli istituti e cattedre.

Il Consiglio di amministrazione, udite le facoltà e le scuole interessate, che costituiscono le Università, definisce la recettività di studenti con programmazione autonoma triennale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera sul bilancio preventivo nel mese di settembre.

ART. 5.

Gli studenti provvedono alle necessità finanziarie dell'Università.

Il Consiglio di amministrazione, visti i programmi delle facoltà e scuole che costituiscono l'Università, fissa le tasse in relazione al costo effettivo dell'istruzione ed ai servizi resi.

In caso di domande di iscrizione eccedenti le capacità ricettive dell'ateneo, meccanismi selettivi, liberamente stabiliti dalle facoltà e dalle scuole, devono seguire criteri esclusivamente di merito scolastico.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale universitario esamina ogni anno l'attività svolta e preventivata dei singoli atenei e redige, entro il mese di dicembre, una relazione completa e dettagliata sullo stato dell'istruzione universitaria nel Paese.

Detta relazione viene trasmessa al Governo, al Parlamento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

ART. 7.

Le regioni programmano l'attività dell'area di assistenza universitaria con periodicità triennale e provvedono ad assicurare il diritto allo studio per i cittadini residenti nel territorio regionale, meritevoli e privi di mezzi adeguati, attraverso le seguenti forme di assistenza:

1) assegni annuali di studio a fondo perduto;

2) prestiti con tasso d'interesse agevolato.

I prestiti con tasso d'interesse agevolato sono restituiti con prelievi sui redditi derivanti dall'esercizio della professione dopo la laurea.

Gli assegni di studio ed i prestiti con tasso d'interesse agevolato garantiti dalla regione sono erogati tramite l'istituto di credito che svolge per la regione compiti di tesoreria.

ART. 8.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esamina le relazioni redatte dal Consiglio nazionale universitario e le richieste inoltrate dalle regioni per l'assistenza da erogare a favore degli studenti residenti nel territorio regionale.

Il CIPE:

1) definisce il costo medio dell'istruzione universitaria;

2) decide per le facoltà e le scuole che devono essere ammesse al piano di assistenza;

3) decide la somma complessiva dei fondi stanziati dallo Stato per l'assistenza universitaria;

4) decide l'ammontare dei fondi per gli assegni di studio;

5) decide la somma complessiva da destinare ai prestiti con interesse agevo-

lato e le rate di scadenza per la restituzione delle somme da parte della regione all'erario;

6) definisce l'ammontare degli assegni di studio per ogni tipo di facoltà o, rispettivamente, di scuola;

7) definisce l'ammontare dei prestiti ad interesse agevolato per ogni tipo di facoltà o, rispettivamente, di scuola;

8) decide le somme da ripartire tra ogni gruppo di singole facoltà o scuole, rispettivamente come assegni di studio e come prestiti ad interesse agevolato;

9) decide la ripartizione dei fondi, distinti per facoltà e scuole e come assegni di studio e come prestiti ad interesse agevolato, tra le rispettive regioni.

ART. 9.

Le regioni ripartiscono ed assegnano agli studenti residenti sul territorio regionale le somme per assegni di studio e per i prestiti con interesse agevolato, secondo le decisioni del CIPE, per corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e di perfezionamento, corsi di dottorato di ricerca, costituiti nelle Università, statali o libere, sul territorio della Repubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni, determina, con proprio decreto, le norme generali da seguire nella compilazione delle graduatorie redatte dopo aver esaminato la documentazione, stabilita dalle stesse regioni e prodotta dagli interessati, atta a comprovare le condizioni di merito e di bisogno degli studenti.

Con lo stesso decreto sono stabilite le procedure di controllo e di verifica nonché le norme da seguire per la revoca delle diverse forme di assistenza, qualora non persistano le condizioni che inizialmente ne avevano giustificato l'assegnazione.

ART. 10.

Le Università possono contrarre convenzioni con il Consiglio nazionale delle

ricerche, con istituzioni internazionali, con enti pubblici e privati, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e senza altri oneri per lo Stato.

Sono confermate le norme che regolano la costituzione di consorzi previsti agli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, emana un decreto allo scopo di dettare norme alle regioni che intendano stipulare convenzioni con le università per le spese relative ai Policlinici.

ART. 12.

Il bilancio preventivo dell'Università è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte del Collegio dei revisori, così formato:

a) quattro professori universitari di ruolo, nominati dal Consiglio di amministrazione;

b) un membro nominato dalla Corte dei conti;

c) un membro nominato dalla regione dove ha sede l'Università;

d) un membro nominato dal Consiglio nazionale universitario.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di febbraio dell'anno successivo.

ART. 14.

Copia del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo devono essere inviate per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Consiglio nazionale universitario entro un mese dalla loro approvazione.